

**CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO  
DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO**

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno martedì 30 aprile 2013 alle ore 9,30 presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori in Cuneo Corso IV Novembre 8  
tra

- l'Unione Provinciale Agricoltori rappresentata da Oreste Massimino, Abellonio Roberto, Moschetti Isabella
- la Federazione Provinciale Coldiretti rappresentata da Quaglia Michele, Pelazza Lauro, Giobergia Roberto, Graglia Silvia
- la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata da Varrone Igor, Damonte Roberto, Sammarco Filomena

e

- la FLAI-CGIL di Cuneo rappresentata da Farina Giuseppe, Capra Paolo
- la FAI-CISL di Cuneo rappresentata da Ferria Franco, Ghirardi Elio
- la UILA-UIL di Cuneo rappresentata da Battaglino Alberto, Meineri Giuseppe

in applicazione degli articoli 2 e 3 del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 è stato raggiunto il seguente accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Cuneo.

**DURATA**

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015.

**PARTE ECONOMICA**

**Aumenti Salariali**

Incremento del salario pari al 5% ripartito come segue:

+ 3% decorrenza aprile 2013

+ 2% decorrenza novembre 2013

Agli operai a tempo indeterminato in servizio nel mese di aprile 2013 viene riconosciuta una somma a titolo di una tantum nella misura seguente:

- € 50 per gli operai della 3° Area
- € 75 per gli operai della 2° Area
- € 90 per gli operai della 1° Area

### Premio variabile

Le parti riconoscono un premio variabile fissato nella misura massima dello 0,3% sul totale mensile tabellare da riconoscere ai lavoratori in servizio nel mese di dicembre con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con almeno 180 giornate di effettivo lavoro nell'anno.

Tale premio è riconosciuto in via sperimentale per la durata del presente accordo.

Il premio viene determinato in relazione all'andamento del valore della produzione agricola (determinato in base ai prezzi di mercato definiti dai mercuriali CCIAA) nel biennio precedente tenuto conto dell'incidenza dei settori produttivi come di seguito specificati:

zootecnia-latte	56%
ortofrutta	25%
viticoltura	19%

decurtato dell'indice dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori come stabilito annualmente dall'ISTAT – Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche.

Con successivo accordo sindacale, entro dicembre 2013 verranno concordati i parametri in base al quale verrà riconosciuto il premio.

## PARTE NORMATIVA

### Qualifiche professionali

In riferimento a quanto previsto all'articolo 31 CCNL operai agricoli e florovivaisti, alla classificazione provinciale degli operai agricoli vengono apportate le seguenti modifiche.

Nel livello "specializzato super" vengono aggiunte le seguenti figure:


- veterinario abilitato con assistenza in stalla in possesso di adeguato titolo di studio riconosciuto in Italia
- frutticoltori, viticoltori, orticoltori, floricoltori, vivaisti – in grado di eseguire con autonomia e elevato discernimento e proprietà professionale, tutti i lavori inerenti le colture praticate

Nel livello "qualificato super" vengono aggiunte le seguente figure:

- accompagnatore in fattorie didattiche con formazione regionale
- addetto alle attività di trasformazione con esperienza e competenza sufficienti ad eseguire l'intero ciclo produttivo (caposquadra)

Nel livello "comune" vengono aggiunte le seguenti figure professionali:

- in agrisilo, personale coadiuvante il titolare nell'assistenza dell'infanzia
- addetto alle attività di trasformazione senza esperienza e per i cui compiti non è richiesta formazione o competenza, quali addetto al confezionamento, addetto al facchinaggio
- aiuto di cucina, senza qualifica professionale
- in agriturismo, addetto all'assistenza dei bagnanti ("bagnino")
- in agriturismo, camerieri addetti al servizio di ristorazione, senza qualificazione professionale



- addetto/a esclusivamente alle operazioni di cernita.

Il Livello "campagne di raccolta" viene modificato come segue:

Rientrano in questa categoria i lavoratori nelle attività di raccolta dei prodotti agricoli e attività connesse nonché con possibilità di eventuale cernita nel caso di sospensioni nella raccolta relative ad agenti atmosferici o di lavoro, fermo restando la raccolta quale attività prevalente.

Sono ad essi equiparati gli addetti alla vendemmia che coadiuvano in cantina i lavori di pigiatura e vinificazione.

Relativamente alla delimitazione temporale delle campagne di raccolta, le Parti concordano che le stesse trovano applicazione nel periodo di normale maturazione del prodotto.

Le operazioni di raccolta comprendono anche le fasi preliminari strettamente accessorie, effettuate nei 10 giorni antecedenti.

### **Percorsi formativi**

Al fine di incrementare nuove assunzioni, favorendo il reinserimento di lavoratori provenienti da altri settori produttivi privi di esperienza in agricoltura, per il primo periodo di 4 (quattro) mesi di effettivo lavoro viene corrisposto il 90% della retribuzione base. Tale deroga si applica per gli operai assunti con livello non inferiore al Comune.

Considerate le peculiarità di alcune specifiche figure professionali, al fine di consentire un percorso di crescita professionali per le seguenti figure viene riconosciuto il livello di "comune" per mesi 6 (sei) e di "comune P" per mesi 18 (diciotto):

- Trattoristi e macchinisti - in grado di eseguire i lavori che richiedono l'uso del trattore e altre macchine aziendali
- Potatore non selettivo
- addetto ad impianto di biogas che esegue le indicazioni del titolare d'azienda anche tramite utilizzo di attrezzature agromeccaniche, senza preparazione tecnica
- Accompagnatore in fattorie didattiche, senza specifica formazione, a sostegno del titolare d'azienda per la gestione logistica dei fruitori del servizio
- Addetto alla potatura verde

Al termine del percorso formativo, e comunque non oltre 24 mesi quale somma dei contratti di lavoro, anche discontinui, ai lavoratori viene riconosciuto il livello di "qualificato".

Ogni Associazione di categoria o Consulente del Lavoro deve dare comunicazione, a cadenza mensile, all'Ente Bilaterale provinciale, del numero complessivo di contratti di questa tipologia, in tal modo consentendo il monitoraggio sull'applicazione corretta del nuovo istituto contrattuale.

Ai lavoratori che sia già stato riconosciuto il livello "qualificato" in vigenza del precedente contratto, viene mantenuto il livello "qualificato", per ogni tipologia di rapporto di lavoro.


### **Periodo di prova**

L'operaio che viene assunto con rapporto a tempo determinato superiore a 100 giorni è soggetto a un periodo di prova di 7 giorni di effettivo lavoro.

### **Cambio mansioni e profili professionali**

Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative al profilo professionale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente.

Qualora detti operai, per esigenze dell'azienda, siano adibiti a mansioni previste per il profilo professionale con livello retributivo inferiore, conservano i diritti e la retribuzione del profilo di assunzione; nel caso invece siano adibiti a mansioni di un profilo professionale con livello



retributivo superiore, acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in cui svolgono dette mansioni, al trattamento corrispondente all'attività svolta; acquisiscono altresì il diritto al nuovo profilo professionale quando siano adibiti, continuativamente o meno, a detta nuova attività per un periodo di 40 giorni lavorativi nel corso di un anno.

Ai fini del passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore di cui al precedente comma non vengono conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto dell'assente.

### **Contratto a tempo parziale**

Le Parti concordano che a titolo sperimentale e per casi specifici predeterminati dalle stesse, il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere stipulato in deroga all'articolo 17 CCNL, dando specifico controllo della sperimentazione all'Ente Bilaterale.

### **Ente bilaterale e welfare contrattuale**

Le parti si impegnano a costituire l'Ente Bilaterale entro il 30/06/2013 come previsto dal CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti, in applicazione delle linee guida nazionali.

Le prestazioni previste dall'Ente Bilaterale provinciale rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti.

I lavoratori hanno, inoltre, diritto alle prestazioni e ai trattamenti assistenziali previsti ed erogati per il tramite dell'Ente bilaterale allo scopo costituito cui il datore di lavoro è tenuto ad iscriversi e a versare la relativa contribuzione.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

In difetto, a decorrere dal 1° luglio 2013, il datore di lavoro è contrattualmente vincolato a:

- assicurare al lavoratore trattamenti e prestazioni equivalenti a quelli sopra richiamati;
- corrispondere al lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione – esclusa dalla base di calcolo del TFR – pari a euro 25,00 mensili, equivalenti a euro 1,00 giornalieri.

### **Permessi ex festività**

Le Parti riconoscono che le ex festività di cui all'articolo 40, comma 5 lett. b) vengono trasformate in n. 26 ore di permessi annuali.

### **Appalti**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il ricorso agli appalti debba avvenire nel pieno rispetto delle previsioni di legge.

Ogni contratto di appalto deve risultare da atto scritto.

### **Testo Unico della Contrattazione collettiva integrativa provinciale**

Allo scopo di consentire una maggiore certezza dei diritti e doveri spettanti alle parti nell'ambito di un rapporto di lavoro in agricoltura, le Parti firmatarie del presente accordo concordano sulla necessità di predisporre un testo unico che coordini il testo della contrattazione nazionale con le previsioni della contrattazione provinciale così come sviluppatasi nel tempo.

Le parti concordano sull'opportunità di affidare al FAVLA – Ente Bilaterale la predisposizione, stampa e divulgazione del testo unico.  
Il testo unico, prima della stampa, viene sottoposto all'esame e approvazione delle parti firmatarie del presente CPL.

**Clausola di salvaguardia**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rimanda alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale.

**Adeguamenti tabelle retributive**

Le Parti concordano che, ad ogni aumento retributivo, nazionale o provinciale, le nuove tabelle retributive devono essere sottoscritte da tutte le parti firmatarie del presente accordo.

**Esclusività del contratto**

Il presente contratto è stato edito dalle parti stipulanti le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge.  
E' vietata la riproduzione parziale o totale senza la preventiva autorizzazione.

Discusso, letto e approvato


Unione Provinciale Agricoltori




Federazione Provinciale Coldiretti




Confederazione Italiana Agricoltori



FLAI - CGIL



FAI - CISL



UILA - UIL

